



## **REGIONE ABRUZZO**

*Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca*

### **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

#### **Misura 2**

**Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole**

#### **Sottomisura 2.1.**

**Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza**

### **AVVISO PUBBLICO**

*Reg. (UE) n. 1305/2013, articolo 15.*

# **FAQ**

SI INFORMA CHE L'AVVISO PUBBLICO DISPONE CHE I BENEFICIARI POSSONO RICHIEDERE CHIARIMENTI ESCLUSIVAMENTE DI NATURA PROCEDURALE E DOCUMENTALE, PERTANTO NON VERRANNO FORNITE RISPOSTE A QUESITI CHE ESULANO DAGLI ASPETTI PROCEDURALI E DOCUMENTALI E/O PER I QUALI È POSSIBILE EVINCERE UNA RISPOSTA ESPLICITA ED INEQUIVOCABILE DA UN'ATTENTA LETTURA DEL PRESENTE AVVISO OPPURE A QUESITI DI CARATTERE SOGGETTIVO NON AVENTI RILEVANZA DI INTERESSE GENERALE. I QUESITI DI TALE GENERE RESTERANNO PRIVI DI QUALSIASI RISCONTRO.

#### **DOMANDA N. 1**

Considerato che il D.M. 3 febbraio 2016, a cui si fa riferimento nell'Avviso, contempla anche le figure professionali di cui ai punti a) e b) dell'art. 4, si chiede, di conseguenza, la possibilità di utilizzare consulenti non iscritti agli ordini e/o albi professionali, ma che rispettino i requisiti previsti dal D.M.

#### **RISPOSTA alla domanda n. 1**

Al Paragrafo 6.1, terzo capoverso dell'Avviso pubblico, si stabilisce che *“Ai fini del presente Avviso il possesso di qualifiche e/o competenze adeguate allo svolgimento dell'attività di consulenza è desunto dall'iscrizione agli Ordini e/o Collegi professionali per i rispettivi ambiti di abilitazione”* pertanto, pur contemplando il D.M. 3 febbraio 2016 ai punti a) e b) dell'art. 4 altri soggetti non iscritti ai relativi albi, ai fini dell'Avviso in oggetto (in quanto Lex specialis) non è possibile utilizzare consulenti non iscritti agli ordini e/o Collegi professionali.

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

#### **DOMANDA N. 2**

- 1) Cosa succede se una o più aziende, per sue esclusive volontà, si ritira dal progetto e quindi il numero delle aziende va al di sotto di 20?
- 2) Le aziende possono essere sostituite?

#### **RISPOSTA alla domanda n. 2**

- 1) Ai sensi dei Paragrafi 6.2 (quinto capoverso) ed 11 (ultimo capoverso) dell'Avviso, in sede di presentazione della domanda di sostegno il progetto di consulenza allegato, per essere riconosciuto valido, deve comprendere almeno 20 aziende/impresе. Se nel corso della realizzazione del progetto alcune di queste rinunciano, in sede di pagamento, l'aiuto verrà decurtato degli importi corrispondenti ad esse, purché la percentuale di spesa rimanga al di sopra del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa. Se dovesse scendere al di sotto di detta percentuale, come previsto dal Paragrafo 18, punto 9 dell'Avviso, si incorre nella decadenza e revoca dei benefici.
- 2) Poiché ai sensi del Paragrafo 14.7.4 dell'Avviso pubblico non sono previste varianti, salvo gli adeguamenti non sostanziali quali: modalità operative di somministrazione della consulenza, sede degli incontri, cambio del consulente assegnato all'azienda/impresа in casi di causa di forza maggiore debitamente documentata, non è possibile sostituire le aziende/impresе comprese nel progetto di consulenza presentato in sede di domanda di sostegno.

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

### **DOMANDA N. 3**

Per l'attuazione dei servizi di consulenza da parte dell'organismo proponente, con riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2013, n. 176, è possibile utilizzare una delle forme di rapporto di lavoro e di utilizzo del personale in esso prevista, quale ad esempio il distacco di personale?

### **RISPOSTA alla domanda n. 3**

Poiché nell'avviso pubblico nulla è specificato in merito è possibile utilizzare tutte le forme di rapporto di lavoro previste dalle vigenti norme in materia, compreso il distacco di personale.

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

### **DOMANDA N. 4**

È possibile utilizzare consulenti impegnati in altri progetti di consulenza extraregionali, quindi fuori dal territorio della Regione Abruzzo?

### **RISPOSTA alla domanda n. 4**

Al fine di assicurare la fornitura di un servizio di qualità definendo un congruo rapporto tra numero di tecnici e numero di aziende/imprese destinatarie della consulenza, al Paragrafo 6.2 (quinto capoverso) dell'Avviso pubblico è stato stabilito che per ciascun progetto di consulenza si assume il limite massimo di 20 imprese/aziende per ogni consulente. Pertanto, per rendere effettiva tale congruità, non è possibile utilizzare consulenti impegnati in altri progetti di consulenza extraregionali, quindi fuori dal territorio della Regione Abruzzo, in quanto l'eccessivo carico lavorativo, considerata anche la distanza dei luoghi di lavoro, vanificherebbe l'obiettivo che è alla base del congruo rapporto stabilito.

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

### **DOMANDA N. 5**

Al punto 14.4 dell'Avviso, Valutazione di merito, nella tabella che individua i criteri di selezione per la valutazione del progetto, al punto 4) "*Organizzazione logistica del servizio offerto*" quando si parla delle sedi operative è ammesso il contratto di domiciliazione e service per la dimostrazione di disponibilità di una sede operativa? Inoltre, è possibile utilizzarlo anche per il punto 5) "*Utilizzo di strumentazione tecnica e/o laboratori*"?

### **RISPOSTA alla domanda n. 5**

Poiché al richiamato Paragrafo 14.4 dell'Avviso pubblico si parla di disponibilità sia per quanto riguarda "*Organizzazione logistica del servizio offerto*" che "*Utilizzo di strumentazione tecnica e/o laboratori*" senza null'altro specificare, è possibile in ambedue i casi avvalersi del contratto di domiciliazione e service.

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

### **DOMANDA N. 6**

In relazione al punto 6.2 dell'Avviso, Requisiti del progetto di consulenza, dopo "*A pena di esclusione:*" e con riferimento al punto b) "*per garantire un congruo rapporto tra numero di tecnici*

*e numero di aziende/imprese destinatarie, nell'ambito di ciascun progetto di consulenza si assume il limite di massimo di 20 imprese/aziende per ogni consulente*", per ogni consulente si intende l'unità fisica o l'unità lavorativa? Nel caso si intenda l'unità lavorativa, è possibile che questa la si determini, fino a concorrenza della stessa, con più unità fisiche, detentrici di specifiche competenze funzionali allo specifico servizio di consulenza?

#### **RISPOSTA alla domanda n. 6**

Per consulente si intende la persona fisica iscritta all'Albo/Collegio che opera per conto della Società di consulenza.

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

#### **DOMANDA N. 7**

L'Organismo professionale nella passata programmazione 2007/2013 ha istituito all'interno, ai sensi del proprio statuto, un organismo di consulenza regolarmente riconosciuto dalla Regione Abruzzo. L'organismo di consulenza è dotato di personale amministrativo e tecnico in parte dipendente ed in parte legato da contratto di collaborazione, gestisce le attività di consulenza con contabilità separata dalle altre attività aziendali, ha uffici fisicamente separati dalla società di servizio, della quale detiene il 90% del capitale sociale, convenzionata con AGEA per le attività di gestione della PAC. Si chiede se ai sensi delle vigenti disposizioni:

- 1) Sussistono eventuali incompatibilità per essere riconosciuto organismo di consulenza?
- 2) È riconosciuto il punteggio legato all'esperienza maturata nella pregressa programmazione?
- 3) Per dimostrare la dislocazione territoriale, considerato che la qualità di Organizzazione non riconosciuta non ha l'obbligo di iscrizione nei registri camerali, è sufficiente aprire le sedi operative in ciascuna provincia all'Agenzia delle Entrate?

#### **RISPOSTA alla domanda n. 7**

- 1) Le attività di controllo svolte, sia dell'organismo di consulenza (Organismo dotato di autonomia decisionale ed operativa), e sia dei singoli esperti erogatori dei servizi di consulenza di cui si avvale l'organismo stesso, incompatibili con le attività di consulenza sono elencate al Paragrafo 7 dell'Avviso pubblico. In linea generale non possono svolgere attività di consulenza tutti gli Organismi che in nome proprio o di singoli consulenti di cui si avvale sono legittimati a formare, aggiornare o detenere il fascicolo aziendale.
- 2) Ai sensi del Paragrafo 14.4 dell'Avviso pubblico, è riconosciuto il punteggio legato in generale alla pregressa prestazione di consulenze in tutti gli ambiti per i quali candida offerta, indipendentemente se legata o meno all'esperienza maturata nella pregressa programmazione.
- 3) Per i soggetti non obbligati all'iscrizione presso la Camera di Commercio il possesso delle sedi operative può anche avvenire mediante apertura all'Agenzia delle Entrate ma, in ogni caso, deve essere dimostrato allegando alla Domanda di fornitura del servizio di consulenza (Allegato 1 dell'Avviso pubblico) copia del titolo di possesso della sede operativa (proprietà, locazione, comodato, ecc.).

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

### **DOMANDA N. 8**

Costituisce causa di incompatibilità all'interno dell' "Organismo di Consulenza" la presenza di professionisti dotati di Password al SIAN per la presentazione delle sole domande di Sostegno e Pagamento delle Misure del PSR Abruzzo 2014/2020, anche se tale password è limitata soltanto per le ditte che hanno rilasciato delega, rispettando il criterio di separatezza di cui al D.M. 3 febbraio 2016 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016?

### **RISPOSTA alla domanda n. 8**

Ai sensi del Paragrafo 7 dell'Avviso pubblico, non costituisce causa di incompatibilità la presenza, all'interno dell' "Organismo di Consulenza", di professionisti dotati di Password al SIAN per la presentazione delle sole domande di Sostegno e Pagamento delle Misure del PSR Abruzzo 2014/2020, purché essi non siano legittimati a formare, aggiornare o detenere il fascicolo aziendale e non svolgano le altre attività incompatibili specificate al suddetto Paragrafo 7.

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

### **DOMANDA N. 9**

- 1) Per esperienze pregresse devono intendersi solo quelle del soggetto proponente derivanti dalla precedente programmazione?
- 2) Possono essere considerate, ai fini di questo punteggio, anche le esperienze documentabili personalmente dai soggetti coinvolti (professionisti o dipendenti inseriti nell'elenco previsto dalla domanda di finanziamento)?

### **RISPOSTA alla domanda n. 9**

- 1) Poiché nell'Avviso pubblico nulla è specificato in merito, per esperienze pregresse si intendono tutte quelle pregresse del soggetto proponente maturate sia nell'ambito della precedente programmazione che fuori da tale ambito.
- 2) Poiché al Paragrafo 14.4, tra i criteri di selezione, al n. 3 si parla di "*Proponente*" il quale corrisponde all'Organismo di consulenza che propone il progetto ed avanza domanda di sostegno, possono essere considerate, ai fini dell'assegnazione del punteggio, solo le esperienze documentabili dell'organismo di consulenza e non quelle dei soggetti coinvolti (professionisti o dipendenti inseriti nell'elenco previsto dalla domanda di finanziamento).

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

### **DOMANDA N. 10**

La richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale degli organismi di consulenza è contestuale alla richiesta della domanda di sostegno?

### **RISPOSTA alla domanda n. 10**

Se l'Organismo di consulenza non è già iscritto al Registro Unico Nazionale degli organismi di consulenza, riconosciuti ai sensi del D.M. del 3.02.2016, la richiesta di iscrizione al suddetto Registro è contestuale alla richiesta della domanda di sostegno (vedi punto 3 della Domanda di iscrizione al Registro Unico nazionale e/o fornitura di servizi di consulenza di cui Allegato 1 all'Avviso pubblico).

[Pubblicata in data 29/07/2019](#)

### **DOMANDA N. 11**

Nel bando al punto 6.2 prima si parla di “*personale tecnico per l'erogazione dei servizi di consulenza dotato di adeguate qualifiche e/o competenze, in relazione agli ambiti di consulenza indicati nel progetto*” e dopo si parla di “*il possesso di qualifiche e/o competenze adeguate allo svolgimento dell'attività di consulenza è desunto dall'iscrizione agli Ordini e/o Collegi professionali per i rispettivi ambiti di abilitazione*”. Questa affermazione intende che in caso di non iscrizione all'Ordine di un professionista, la società di consulenza non ha i requisiti minimi?

### **RISPOSTA alla domanda n. 11**

Il riferimento corretto è al Paragrafo 6.1 dell'Avviso pubblico, il quale al primo capoverso definisce i requisiti che deve possedere il Beneficiario (Organismo di consulenza) e dal secondo capoverso a seguire i requisiti che devono possedere gli esperti utilizzati (dipendenti o autonomi) nell'ambito del progetto di consulenza.

Al punto 5) del primo capoverso si stabilisce che l'Organismo di Consulenza deve “*disporre di personale tecnico per l'erogazione dei servizi di consulenza dotato di adeguate qualifiche e/o competenze, in relazione agli ambiti di consulenza indicati nel progetto ...*”, ma non è specificato in maniera esclusiva. Al terzo capoverso si precisa, poi, che “*ai fini del presente Avviso il possesso di qualifiche e/o competenze adeguate allo svolgimento dell'attività di consulenza è desunto dall'iscrizione agli Ordini e/o Collegi professionali per i rispettivi ambiti di abilitazione*”. Dal combinato disposto dei due capoversi si deduce che l'Organismo di consulenza oltre che di personale iscritto agli Ordini e/o Collegi professionali può disporre anche di altro personale non iscritto a detti Ordini e/o Collegi professionali, ma quest'ultimo non può essere utilizzato nell'ambito del progetto di consulenza di cui al successivo Paragrafo 6.2.

[Pubblicata in data 01/08/2019](#)

### **DOMANDA N. 12**

In assenza di specifiche nell'avviso pubblicato, i requisiti di accesso per l'Organismo di consulenza si devono intendere posseduti alla data di pubblicazione del bando o di presentazione della domanda?

### **RISPOSTA alla domanda n. 12**

Proprio perché non specificato diversamente, i requisiti di accesso per l'Organismo di consulenza devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

[Pubblicata in data 27/08/2019](#)

### **DOMANDA N. 13**

Tra i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 dell'avviso sono indicate le imprese (anche costituite in forma societaria). Nell'Allegato 1, invece, l'Organismo di consulenza è chiamato a dichiarare di essere costituito con “*atto pubblico*” (obbligo che vige solo in capo alle società di capitali), in apparente contrasto con l'articolo richiamato poiché sembra di fatto escludere le imprese individuali e le società costituite con scrittura privata autenticata. È possibile avere delucidazioni in merito?

### **RISPOSTA alla domanda n. 13**

Non esiste contrasto tra l'Allegato 1 ed il Paragrafo 4 dell'avviso pubblico in quanto con l'accezione generica di "atto pubblico" riportato nell'Allegato 1) a titolo esemplificativo, si intende qualsiasi forma di atto costitutivo che abbia valenza pubblicistica, quindi rientrano tra queste anche gli atti costitutivi mediante scrittura privata autenticata.

[Pubblicata in data 27/08/2019](#)

### **DOMANDA N. 14**

- 1) Sulla base dell'art. 6.1 dell'Avviso, gli esperti (tecnici) da impiegare nelle attività di consulenza possono essere utilizzati dall'Organismo di consulenza attraverso la formula del lavoro dipendente o autonomo (consulenti con partita IVA iscritti nei relativi albi professionali). Ugualmente, per lo staff amministrativo è possibile far ricorso a consulenti esterni (in questo caso ci sembra di capire che non è richiesta l'iscrizione ad albi professionali).
- 2) L'Allegato 2, nelle tabelle c) e d), in merito alla tipologia contrattuale richiede di allegare la documentazione comprovante il rapporto di dipendenza. Per i consulenti esterni (non legati da rapporto di dipendenza), cosa occorre allegare? È sufficiente un incarico di consulenza professionale in carta semplice?

### **RISPOSTA alla domanda n. 14**

- 1) Poiché il paragrafo 6.1 dell'Avviso pubblico, al punto 6), recita "*disporre di personale amministrativo, dipendente o consulente, dedicato alla gestione del progetto di consulenza*" senza null'altro specificare, se ne deduce che per detto personale amministrativo non è richiesto l'iscrizione ad Albi o Collegi professionali.
- 2) Come riportato anche a titolo esemplificativo alla base delle tabelle c) e d) dell'allegato 2 all'Avviso pubblico, per i consulenti esterni (non legati da rapporto di dipendenza) è sufficiente allegare il contratto di consulenza professionale sotto forma di scrittura privata in carta semplice.

[Pubblicata in data 27/08/2019](#)

### **DOMANDA N. 15**

A titolo esemplificativo quali possono essere le strutture di cui al punto 12 dell'Allegato 2?

### **RISPOSTA alla domanda n. 15**

Le "strutture" alle quali si fa riferimento al punto 12. dell'Allegato 1 (e non dell'Allegato 2 come erroneamente riportato nella domanda) sono a titolo esemplificativo i laboratori dotati della necessaria strumentazione (tecnica, elettronica, informatica, etc.) in relazione alle tipologie di servizio di consulenza da svolgere.

[Pubblicata in data 27/08/2019](#)

### **DOMANDA N. 16**

Con riferimento al punteggio previsto dal paragrafo 14.4 dal Bando legato alle esperienze pregresse, si chiede conferma del fatto che per esperienze pregresse devono essere intese solo quelle del soggetto proponente come soggetto giuridico e che non possono essere considerate, ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche le esperienze documentabili dai soggetti coinvolti (professionisti o dipendenti).

### **RISPOSTA alla domanda n. 16**

Si conferma quanto asserito nella domanda. A tal proposito si veda anche la FAQ n. 9.

[Pubblicata in data 27/08/2019](#)

### **DOMANDA N. 17**

- 1) Costituisce un problema ai fini dell'approvazione della domanda di finanziamento il fatto che tra i consulenti o i dipendenti coinvolti nel progetto proposto ci sia personale in possesso di credenziali SIAN che consentono di presentare domande di finanziamento a valere sul PSR e non avere la possibilità di accedere ai dati del fascicolo?
- 2) Costituisce un problema ai fini dell'approvazione della domanda di finanziamento l'essere socio e/o amministratore di un soggetto proponente (senza comparire nella compagine dei dipendenti e consulenti coinvolti nel progetto proposto) ed essere contemporaneamente consulente coinvolto in un progetto di un altro soggetto proponente?

### **RISPOSTA alla domanda n. 17**

- 1) Non esiste incompatibilità. Vedi anche risposta alla FAQ n. 8.
- 2) Il Paragrafo 6.1, secondo capoverso, punto 3) dell'Avviso pubblico stabilisce che gli esperti utilizzati, dipendenti o autonomi, devono svolgere la propria attività professionale di consulenza esclusivamente per un solo organismo di consulenza. In assenza di ulteriori specifiche, l'essere socio e/o amministratore di un soggetto proponente, senza svolgere nessuna funzione nel progetto proposto, non risulta incompatibile con lo svolgimento della propria attività professionale di consulenza nell'ambito del progetto di un altro soggetto proponente.

[Pubblicata in data 27/08/2019](#)

### **DOMANDA N. 18**

- 1) L'Allegato 5 deve essere firmato dal legale rappresentante dell'Organismo di consulenza (come riportato nell'allegato stesso) o dal consulente, come indicato alla lettera k) dell'art. 13.2?
- 2) Il calendario di cui all'art. 16, lettera c), dell'Avviso deve essere predisposto e comunicato preventivamente per ciascun servizio di consulenza/singola impresa?
- 3) L'attività di consulenza può essere erogata presso la sede dell'impresa agricola o in formula mista (parte presso l'impresa e parte presso le sedi dell'organismo di consulenza)?
- 4) Dall'art. 18 dell'Avviso sembra di capire che l'attività di consulenza può essere erogata anche in forma collettiva. In questo caso, la durata dell'incontro può essere riportata per intero nel report (All. 6)?
- 5) Ai fini della valutazione di merito di cui all'art. 14.4 dell'Avviso, relativamente al primo criterio "*Coerenza dell'offerta di servizi con la Focus Area*", per "*Intervento proposto*" si intende il progetto di consulenza nel suo complesso illustrato nell'All. 2?
- 6) Nel caso in cui un'impresa agricola richieda la consulenza per più ambiti/Focus area (es. f/2A e ee/4P) con l'intervento di due consulenti diversi, uno per ciascuna focus, occorre predisporre due All. 5?
- 7) Nel progetto di consulenza, All. 2, nella tabella b), l'impresa deve essere riportata due volte con i nomi dei consulenti e le ore previste per ognuno?



### **RISPOSTA alla domanda n. 18**

- 1) L'Allegato 5 deve essere firmato dal consulente, come indicato alla lettera k) dell'art. 13.2. In tal senso sarà adeguato anche l'allegato contenuto nella cartella "*Allegati all'Avviso pubblico*" presente sul nostro sito internet.
- 2) Poiché il calendario di cui al paragrafo 16, lettera C. dell'Avviso, come previsto dalla stessa lettera, deve contenere anche l'elenco delle aziende agricole partecipanti ed i relativi consulenti, se ne deduce che esso deve essere necessariamente predisposto con riferimento all'intero progetto di consulenza e non alla consulenza ad ogni singola impresa.
- 3) L'attività di consulenza può essere erogata anche in forma mista, ossia parte presso l'azienda agricola e parte presso le sedi dell'organismo di consulenza.
- 4) Non essendo disposto diversamente e visto il primo capoverso, ultimo punto, del paragrafo 18 dell'Avviso, l'attività di consulenza può essere erogata anche in forma collettiva. In tal caso la durata dell'incontro può essere riportata per intero nel report di cui all'Allegato 6 dell'Avviso.
- 5) Ai fini della valutazione di merito di cui al paragrafo 14.4 dell'Avviso e relativamente al primo criterio "*Coerenza dell'offerta di servizi con la Focus Area*", per "*Intervento proposto*" si intende il progetto di consulenza nel suo complesso e non la consulenza alla singola azienda.
- 6) Nel caso in cui un'impresa agricola richieda la consulenza per più ambiti/Focus area (es. f/2A e ee/4P) con l'intervento di più consulenti diversi, uno per ciascuna focus, basta predisporre una sola "*Scheda tecnica di dettaglio per singola azienda descrittiva della consulenza*", di cui all'Allegato 5 dell'Avviso, nella quale vanno inserite tutte le informazioni richieste per ognuno degli ambiti/Focus area e sottoscritta da tutti i consulenti coinvolti.
- 7) Nel caso in cui per una singola azienda intervengono due o più consulenti, nel progetto di consulenza di cui all'Allegato 2, alla tabella b) basta unire un numero di celle pari al numero di consulenti impegnati in quell'azienda relativamente alle colonne "*Numero d'ordine*", "*Denominazione azienda*", "*CUAA*" e "*Importo totale impresa agricola*", dove i dati sono riferiti all'azienda, lasciando inalterate le altre celle riferite, invece, ad ogni singolo consulente. In alternativa si possono riportare più volte i dati dell'azienda secondo il numero di consulenti.

[Pubblicata in data 23/09/2019](#)

### **DOMANDA N. 19**

Si chiede se un professionista, regolarmente iscritto all'Albo, che attualmente ricopre il ruolo di dipendente pubblico con sospensione della P.IVA, ma autorizzato dalla sua amministrazione a svolgere attività professionale con la sola applicazione della ritenuta d'acconto, può essere validamente inserito nello staff tecnico dell'organismo di consulenza.

### **RISPOSTA alla domanda n. 19**

I requisiti che devono essere posseduti dagli esperti utilizzati dagli Organismi di consulenza e che vengono esaminati ai fini della valutazione di ammissibilità del progetto di consulenza sono specificati al paragrafo 6.1 dell'Avviso pubblico, mentre i casi di incompatibilità sono disciplinati al paragrafo 7 dello stesso Avviso. Ciò premesso, in assenza di ulteriori specifiche, altri aspetti di natura fiscale e/o legati ad altri rapporti lavorativi, purché rispettosi della normativa in materia, non sono rilevanti ai fini dell'ammissibilità del professionista nello staff tecnico dell'organismo di consulenza. Resta inteso, tuttavia, che le ore di lavoro previste nel progetto di consulenza devono essere compatibili con quelle prestate per le altre attività lavorative.

[Pubblicata in data 09/10/2019](#)

## **DOMANDA N. 20**

Al Paragrafo 6.3 dell'Avviso, intitolato "*Ambiti di consulenza ammissibili*", vengono indicati le Focus Area degli ambiti obbligatori sui quali deve vertere la consulenza. In riferimento all'ambito di cui alla lettera g), Focus Area 2B, "*Consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta*" si chiede per la definizione di primo insediamento qual è il periodo da prendere in considerazione, quello dell'attuale Programmazione 2014/2020?

## **RISPOSTA alla domanda n. 20**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n) del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed in analogia alle disposizioni dell'art. 50, comma 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, per "*giovane agricoltore che si insedia per la prima volta*" si deve intendere una persona di età non superiore a 40 anni (ossia non aver compiuto 41 anni) al momento della presentazione della domanda di sostegno ai sensi del presente Avviso pubblico, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata nei 5 anni che precedono la domanda.

Il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali si determina al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario (diploma di scuola media superiore o diploma di laurea attinenti al settore agro-alimentare, forestale o veterinario);
- b) esperienza formativa in campo agrario per un minimo di 100 ore desumibile da specifico attestato rilasciato da Organismi formativi accreditati ai sensi del DM n. 166/2001 e s.m.i.;
- c) esperienza lavorativa minima di 3 anni acquisita antecedentemente al primo insediamento come partecipante familiare o come operaio agricolo con la qualifica di "specializzato super".

Quale data di primo insediamento si deve intendere la data di iscrizione all'anagrafe del settore primario della competente CCIAA.

[Pubblicata in data 09/01/2020](#)